

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE NAPOLI

8 APRILE 1995

PRESIDENTE EST.: SCORDO

PARTI: CARIELLO

(Avv. Verde)

EDIME, NONNO ET AL.

(Avv. Barra Caracciolo)

Stampa • Notizie lesive della reputazione • Cause di giustificazione • Rilevanza sociale, obiettività, serenità, correttezza, verità sostanziale o putativa • Specificazione.

I requisiti essenziali affinché l'attività giornalistica, quando diffonda notizie lesive dell'altrui onore e reputazione, possa ricondursi all'esercizio del diritto di cronaca e di critica previsto e tutelato dall'art. 21 della Costituzione, che, a norma dell'art. 51 cod. pen., esclude l'antigiuridicità del fatto, consistono nella verità oggettiva o anche soltanto putativa dei fatti riferiti, nella loro rilevanza sociale e nell'obiettività, serenità e correttezza dell'informazione; i fatti narrati devono essere sostanzialmente conformi alla realtà, o apparire ragionevolmente tali al giornalista che si sia diligentemente documentato ed abbia provveduto agli opportuni accertamenti e riscontri, e l'informazione in ordine agli stessi deve corrispondere ad un interesse generale, a causa della loro rilevanza per la collettività e per la formazione della pubblica opinione: essi devono inoltre essere riferiti con obiettività e chiarezza, senza fuorvianti sottintesi o accostamenti suggestionanti, e commentati senza travalicare i limiti di

*una critica civile, anche se viva-
ce.*

Stampa • Notizie lesive della reputazione • Criteri di valutazione • Complesso della notizia e delle forme di sua presentazione.

Nella valutazione degli articoli lesivi dell'altrui reputazione occorre procedere ad un esame globale, tenendo conto non soltanto delle singole espressioni letterali usate, ma anche del complesso dell'informazione, rappresentata dal testo, dal titolo, dalle immagini e dal modo di presentazione, e più in generale, dal linguaggio usato dall'autore.

Stampa • Notizie lesive della reputazione • Ricorrente reiterazione in un breve spazio di tempo • Mancanza di novità notiziale • Interesse pubblico • Insussistenza.

L'ossessiva reiterazione di una notizia lesiva per l'altrui reputazione in un ridotto lasso di tempo senza il sopravvenire di alcuna novità notiziale non può essere scriminata in quanto difetta l'interesse pubblico a tale informazione.

Responsabilità civile • Pluralità di articoli lesivi dell'altrui reputazione • Diversità di autori • Concorso nell'illecito • Sussistenza • Responsabilità solidale.

Nel caso di una pluralità di articoli lesivi dell'altrui reputazione redatti da più giornalisti e ver-

tenti su una stessa vicenda è configurabile un concorso dei singoli autori nel reato di diffamazione continuata cui essi hanno dato un consapevole contributo causale nell'ambito di un unico disegno realizzato con la pubblicazione di scritti dal contenuto teleologicamente collegato, con conseguente responsabilità solidale ex art. 2055 cod. civ.

Danno • Danno non patrimoniale • Lesione della reputazione • Risarcimento • Criteri.

Nella liquidazione del danno non patrimoniale alla reputazione di un magistrato falsamente accusato di corruzione processuale vanno considerati i seguenti elementi: a) la non veridicità del fatto disonorevole, di cui — da parte di qualificati cronisti giudiziari — si è accreditata la reale possibilità di accadimento senza un minimo di indizio di una qualche attendibilità; b) la natura del fatto infamante e il suo strumentale e sistematico sfruttamento per un fine politico; c) la pluralità dei partecipanti al fatto lesivo che hanno contribuito a realizzarlo nel quadro di un preciso disegno; d) la reiterazione dell'offesa alla reputazione; e) la delicatezza del ruolo rivestito dal danneggiato, colpito, oltre che nella sua personale dignità, nelle sue specifiche e delicate funzioni professionali; f) le ripercussioni inevitabili nelle relazioni sociali, specie nel corso della vivace campagna di stampa, quanto meno per il disonorevole sospetto continuamente alimentato; g) la menomazione conseguente sul piano psicologico; h) la diffusio-

ne del giornale, specialmente nell'area urbana in cui operava il magistrato, nella quale il quo-

tidiano è notoriamente quello più acquistato. (In applicazione di tali criteri sono stati liquidati a

titolo cumulativo di danno non patrimoniale e di riparazione pecuniaria L. 300 milioni).

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. L'antefatto che ha dato origine alla vicenda giudiziaria può ritenersi pacifico e non richiede ulteriori acquisizioni istruttorie: un sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, la dott. Manuela Mazzi, avendo raccolto una voce secondo cui un imputato, tale Eduardo Chiacchio, sarebbe stato favorito dal Tribunale del riesame, presieduto dal dott. Gian Paolo Carriello, ottenendo, previo pagamento della somma di 250 milioni, l'annullamento di un provvedimento di custodia cautelare emesso dal giudice delle indagini preliminari, ritenne doveroso riferirne al suo ufficio con una relazione scritta a norma dell'art. 330 cod. proc. pen. La Procura della Repubblica di Napoli, senza alcuna indagine, trasmise la denuncia alla Procura di Salerno, ufficio giudiziario competente per i procedimenti in cui magistrati del distretto della Corte d'Appello di Napoli assumono la qualità di imputati ovvero di persone offese o danneggiate dal reato, in base al disposto dell'art. 11 cod. proc. pen.

2. È pertanto superflua la prova per testi richiesta dalla difesa del convenuto volta a dimostrare che l'allora procuratore della Repubblica di Napoli, dott. Vittorio Sbordone, il 2 novembre 1992, in una conferenza

* Le prime due massime condensano principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (v. ZENO-ZENCOVICH, CLEMENTE, LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, Padova, 1995, pp. 217, 231, 248).

La terza, invece, affronta il problema delle « campagne di stampa » fondate sulla mera reiterazione di notizie prive di elementi di novità. Per un principio non molto dissimile (ma con riguardo alla reiterazione dopo e nonostante la rettifica v. Cass. 4 settembre 1991, n. 9365, in questa *Rivista*, 1992, 775).

Nuovo — e aperto a opposte valutazioni, anche critiche — è il quarto principio formulato in tema di concorso di più giornalisti nella pubblicazione di più articoli, in quanto equipara ai fini risarcitori la posizione del più diligente a quello del meno diligente. D'altronde a un risultato non molto diverso si pervenirebbe sulla scorta delle ordinarie regole causali, nella misura in cui il giornalista che ha scritto successivamente ha utilizzato come principale fonte l'articolo scritto da un suo collega senza svolgere ulteriori ed autonomi accertamenti (in tal senso v. Cass. 20 ottobre 1983,

Scaffari, in ZENO-ZENCOVICH *et al.*, op. cit., p. 272).

Per quanto attiene alla liquidazione della somma dovuta all'offeso va segnalata la peculiare non distinzione fra danno ex art. 2059 cod. civ. e riparazione pecuniaria ex art. 12 legge stampa.

La somma in concreto liquidata costituisce fra le più alte concesse per lesione della reputazione: per altri importi rilevanti v. Cass. 1° marzo 1993, n. 2491 (300 milioni, in questa *Rivista*, 1993, 383) e Cass. 5 dicembre 1992, n. 12591 (500 milioni, in questa *Rivista*, 1993, 373).

La sentenza indirettamente pone il problema della congruità dei risarcimenti per lesione della reputazione del magistrato (su cui v. i dati in A. SCARSELLI - V. ZENO-ZENCOVICH, *Analisi di 170 sentenze sulla lesione della personalità rese dal Tribunale di Roma*, in questa *Rivista*, 1995, 701), anche se non è stata sollevata nel giudizio *de quo* l'eccezione sulla competenza del giudice « della porta accanto » su cui v. le considerazioni di V. ONIDA, *Sulla costituzionalità nelle cause di risarcimento promosse da magistrati contro organi di stampa*, in questa *Rivista*, 1994, 481.

stampa, rispondendo ad una domanda di giornalisti presenti, ebbe a confermare l'esistenza della relazione Mazzi, ed a precisare che «l'apertura del fascicolo in ordine a tale rapporto costituiva un atto dovuto sul quale non avrebbe potuto indagare la Procura della Repubblica di Napoli che, pertanto, lo aveva trasmesso alla Procura di Salerno».

3. È sulla base di questi elementi (altri non risultano né vengono allegati, se non si vuol far riferimento ad anonime voci provenienti dal «corriere di Castelcapuano») che «Il Mattino» riportò la notizia ben otto volte in soli 17 giorni (dal 3 al 20 novembre 1992) in un contesto e con modalità per le quali il Tribunale ritiene, per le ragioni che saranno esposte, che non solo si sia consapevolmente esorbitato dal diritto di cronaca, ma che il fatto sia stato deformato e strumentalizzato per fini politici, senza tener conto dell'enorme danno psicologico e sociale che si sarebbe recato ad una persona che (probabilmente ed anzi certamente) non costituiva l'obiettivo primario della campagna giornalistica, ma che sarebbe stata comunque lesa nel suo onore e nella sua reputazione, colpendola nella qualità più preziosa e imprescindibile che la società deve attendersi da un magistrato e che il magistrato deve possedere per il ruolo che svolge: e cioè l'onestà, prima ed al di là delle doti di capacità, diligenza e preparazione professionale.

4. È appena il caso di richiamare i principi vigenti in materia, più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, tal che deve dirsi essersi costituito un indirizzo univoco e consolidato cui questo Tribunale presta piena adesione.

I requisiti essenziali affinché l'attività giornalistica, quando diffonda notizie lesive dell'altrui onore e reputazione, possa ricondursi all'esercizio del diritto di cronaca e di critica previsto e tutelato dall'art. 21 della Costituzione, che, a norma dell'art. 51 cod. pen., esclude l'antigiuridicità del fatto, consistono nella verità oggettiva o anche soltanto putativa dei fatti riferiti, nella loro rilevanza sociale e nell'obiettività, serenità e correttezza dell'informazione; i fatti narrati devono essere sostanzialmente conformi alla realtà, o apparire ragionevolmente tali al giornalista che si sia diligentemente documentato ed abbia provveduto agli opportuni accertamenti e riscontri, e l'informazione in ordine agli stessi deve corrispondere ad un interesse generale, a causa della loro rilevanza per la collettività e per la formazione della pubblica opinione: essi devono inoltre essere riferiti con obiettività e chiarezza, senza fuorvianti sottintesi o accostamenti suggestionanti, e commentati senza travalicare i limiti di una critica civile, anche se vivace (cfr. Cass. civ. 18 ottobre 1984 n. 5259; Cass. pen. 30 giugno 1984; 15 ottobre 1987; 18 gennaio 1991; 7 aprile 1992; 27 agosto 1992; 27 ottobre 1992). Nella valutazione degli articoli occorre inoltre procedere ad un esame globale, tenendo conto non soltanto delle singole espressioni letterali usate, ma anche del complesso dell'informazione, rappresentata dal testo, dal titolo, dalle immagini e dal modo di presentazione, e più in generale dal linguaggio usato dall'autore (cfr. Cass. pen. 27 novembre 1991; 12 dicembre 1991).

5. Il convincimento innanzi esposto è basato sulle seguenti considerazioni:

5.1. Il giorno successivo alla conferenza-stampa tenuta il 2 novembre 1992 dal dott. Sbordone, in cronaca di Napoli apparve un articolo a tutta pagina riguardante l'esclusione di un sostituto dalla Procura distrettuale antimafia (per ragioni che l'articolista mostra chiaramente di addebitare ad un complotto posto in essere da suoi colleghi sulla base di calunnie). A fianco dell'occhiello « Giustizia nella bufera », figura un riquadro col titolo « Procedimento a Salerno per un presidente del riesame: avrebbe favorito un detenuto ». Nel testo che segue si legge: « altra sconcertante e inquietante storia da Castelcapuano: a Salerno sono stati trasmessi gli atti relativi ad un procedimento contro un giudice del Tribunale. Secondo la denuncia, questo magistrato — ma la vicenda è tutta da accertare — avrebbe ottenuto una somma di danaro per favorire un detenuto. È una vicenda di cui nel cortile di Castelcapuano si parla apertamente. Si fanno anche riferimenti precisi, nome compreso: si tratterebbe addirittura del presidente di una delle sezioni del Tribunale del Riesame. Ne parliamo perché almeno la trasmissione degli atti a Salerno è certa: è sicuro che è stato avviato un procedimento penale a carico di questo magistrato del Tribunale. Il resto è da verificare ».

Risaltano di questo trafiletto: 1) la collocazione (accanto all'occhiello « Giustizia nella bufera »); 2) la deformazione del fatto: non esisteva una denuncia con una paternità individuata secondo cui il magistrato avrebbe ottenuto una somma di danaro, ma solo la segnalazione (ad opera del sostituto Mazzi) di una voce anonima circa la perpetrazione dell'illecito, particolare tutt'altro che secondario per la sua evidente incidenza sulla consistenza e concretezza della notizia, mancandovi l'assunzione della responsabilità dell'accusa; 3) il mendacio: non esisteva un « procedimento penale a carico di questo magistrato... », ma solo una ipotetica *notitia criminis* senza alcun ulteriore impulso da parte degli organi inquirenti: e ciò risultava proprio dalla puntualizzazione del Procuratore della Repubblica, per il quale la trasmissione del rapporto del suo sostituto alla Procura di Salerno (che era la sola cosa sicura, rispetto a tutto il resto) costituiva « atto dovuto »: parole che non potevano non essere interpretate che come una dichiarazione di neutralità del comportamento dell'ufficio (la trasmissione a Salerno), realizzante un mero passaggio procedurale senza che ad esso potesse attribuirsi nessuna valenza circa l'esercizio dell'azione penale a carico di un soggetto determinato e per un'accusa avente un sostrato probatorio, per quanto minimo. In altri termini, l'adempimento importava la possibilità di un successivo accertamento, ma non ne conteneva alcuno, e non doveva essere utilizzato per ipotizzare l'effettivo accadimento di fatti penalmente rilevanti, con evidente pericolo di lesione dell'altrui reputazione.

Non può poi non sottolinearsi la voluta drammatizzazione con l'uso di aggettivi come « sconcertante » e « inquietante », non riferibili evidentemente ad un mero passaggio procedurale, ma all'ipotizzato mercimonio della libertà di un imputato ad opera del magistrato: e a neutralizzare l'informazione e a renderla conforme alla verità obbiettiva non vale certo l'inciso surrettiziamente inserito (« ma la vicenda è tutta da accertare ») per l'evidente contraddizione col tono del corsivo che ne schiaccia il valore, riducendolo al rango di una mera riserva di circostanza.

5.2. Il 5 novembre, col consueto occhiello ad un complesso di articoli stampati a p. 21 in cronaca di Napoli (« Giustizia nella bufera ») che contraddistinguerà una vera e propria rubrica pressoché quotidiana, figura

un articolo su otto colonne a firma di Vittorio Del Tufo con il titolo « La moglie del Pm lavora alla Ic-Soft »: nello scritto, disseminato di espressioni come « misteri e veleni », che avrebbero aleggiato nei palazzi di giustizia, si informa che la moglie di « un magistrato in prima fila nelle indagini sul voto di scambio », appartenente alla Procura circondariale, prestava servizio come impiegata in una società di informatica che aveva realizzato programmi per l'archivio elettorale del ministro De Lorenzo, raggiunto da un avviso di garanzia, e che ivi era stato praticato un sequestro. Il non chiaro ma allusivo contenuto dell'articolo parla di assunzioni clientelari nella società, mentre già nell'occhiello si era accennato ad un super-testimone che avrebbe facilitato il compito dei giudici: frammenti di « notizie » messe insieme e corredate dalla notazione che non esisteva « nessun rapporto, naturalmente, tra l'indagine dei giudici della Circondariale e il lavoro svolto dalla moglie di uno di questi giudici... »: se non che non sfugge a nessuno che il tutto è diretto proprio a creare un clima di sospetto sulla linearità dell'azione di questo magistrato, così allungando la lista dei « veleni » nella « città dei misteri ». Si prosegue facendo menzione della missione di « super-ispettori all'ordine del Ministro della Giustizia Martelli », i quali — si legge — « finiranno probabilmente con l'occuparsi... anche di altre torbide vicende che in questi giorni stanno mettendo a soqquadro gli uffici giudiziari » e, facendo « un breve riepilogo delle puntate precedenti », si accenna ancora ad un capitano accusato di riciclaggio di auto rubate (« trasferito ma non arrestato ») e quindi ad « un magistrato da tutti stimato, Gian Paolo Cariello, finito sotto inchiesta a Salerno con il sospetto (ma nessuno ci crede) di aver intascato 250 milioni in cambio di una sentenza favorevole »; si aggiunge poi il caso di un magistrato della Procura, di sesso femminile (c.d. « caso Gabriele »), cui sarebbe stato negato di passare alla Procura distrettuale a motivo di strane voci sul suo conto che le imputerebbero di essere « amante di un avvocato di un boss ».

Vengono così accomunate una serie di « notizie », alcune al livello di veri e propri pettegolezzi, omologandole nella qualifica di « torbide vicende » e annoverandovi l'episodio concernente il dott. Cariello, e tutte sono sfruttate al trasparente fine di minare la credibilità della magistratura napoletana, della quale alcuni esponenti erano impegnati nell'inchiesta sul voto di scambio. Falso è che il Cariello sarebbe « finito sotto inchiesta » e palesemente contraddittoria con la collocazione del fatto tra le « torbide vicende » la precisazione che al sospetto di corruzione « nessuno ci crede »; nessuna valenza neutralizzante o riparatrice può poi attribuirsi all'elargizione della qualifica di « magistrato da tutti stimato », la quale, anzi, appare in stridente contrasto col tipo di accusa, accrescendo la gravità del fatto.

5.3. Sotto il consueto occhiello « Giustizia nella bufera », l'8 novembre compare un articolo a firma di Marisa La Penna col titolo « Di Donato: sono indagato e non so perché », nel quale sono proposti tutti gli argomenti favorevoli alle posizioni dell'indagato. In un riquadro, sotto questo articolo, ve ne è un altro, a firma di Vittorio Del Tufo, intitolato « Troppi misteri per un Palazzo »: nell'occhiello si annuncia, tra l'altro, « Nell'agenda dei super-ispettori le sconcertanti vicende delle ultime settimane » e, nel corpo dello scritto, accanto al caso di microspie che sarebbero state poste o mantenute illegittimamente dalla polizia giudiziaria in uffici di una società, si ritorna sul caso del « magistrato amante di un avvocato di un

boss », che avrebbe sporto denuncia. Seguono le seguenti testuali parole: « Sdegno. Reazioni. Neanche il tempo di registrarle, che un'altra tegola si abbatte su Castelcapuano. Un'altra voce, un'istanza di arresto annullata per 250 milioni, un sospetto che sa di calunnia, il nome di un giudice che gode della stima di tutti: Gian Paolo Cariello. Altri veleni, altri interrogativi che attendono risposta ».

Ne risultano un effetto amplificante della incontrollata notizia calunniosa, la sua drammatizzazione nel quadro dipinto a fosche tinte, e un clima di attesa sullo scioglimento degli interrogativi posti da questa e dalle altre « vicende »; ed appare ancora una volta manifesta l'intima connessione tra l'inchiesta sul voto di scambio e la serie di articoli dedicati alla magistratura per delegittimarne l'azione.

5.4. Questa connessione è ugualmente chiara nell'articolo a firma di Marisa La Penna, apparso in cronaca il 9 novembre. Nell'occhiello vi figurano le solite espressioni « Giustizia nella bufera »; quindi, nel titolo, « Oggi Alfredo Vito dai giudici » e, nel sommario, « E da giovedì al lavoro gli ispettori sui veleni nel Palazzo ». Nel corpo dell'articolo si riferisce dell'interrogatorio cui era stato sottoposto il parlamentare democristiano, indagato per voto di scambio e, quindi, dell'arrivo degli ispettori ministeriali che avrebbero dovuto far chiarezza « sui veleni del Palazzo: una serie di vicende inquietanti che coinvolgono un magistrato del Tribunale del Riesame, molto stimato dai suoi colleghi, per una insinuazione che sta valutando il Tribunale di Salerno... ». Si fa quindi menzione delle altre « vicende » e si evidenziano le posizioni dei tre indagati De Vito, De Lorenzo e Di Donato, di cui si espongono la disponibilità a chiarire i fatti e le proteste di estranietà alle accuse. L'accostamento di questa presa di posizione della giornalista verso gli indagati nell'inchiesta sul voto di scambio (di per sé legittima) e la ripresa della notizia dell'infamante fatto corruttivo non è ragionevolmente spiegabile se non si tiene presente la valenza teleologica, cui si è accennato. La reiterata informazione è poi ancora una volta viziata dalla non confermata veridicità dell'affermazione secondo cui alla voce anonima si sarebbero occupati gli ispettori, i quali, viceversa, non risultano essere stati mai incaricati di svolgere indagini sul dott. Cariello.

5.5. L'11 novembre, sotto il titolo « Gli ispettori tra i ministri di Castelcapuano », a firma di Vittorio del Tufo, vengono passati in rassegna i « veleni » che ponevano domande richiedenti risposte ineludibili: le microspie, l'imboscata ad opera di magistrati che, facendo leva su insinuazioni boccacesche, avevano impedito al sostituto donna di passare alla Procura Distrettuale e... il caso Cariello, storia di un giudice al di sopra di ogni sospetto, finito sotto inchiesta a Salerno per una « voce » che sa di calunnia: qualcuno avrebbe parlato in giro di una sentenza comprata (e venduta) per 250 milioni. A beneficiare di quella sentenza fu Eduardo Chiacchio, re delle esattorie, accusato di falso e truffa allo Stato. Sulla vicenda è intervenuto lo stesso Chiacchio: « È un'accusa infamante e palesemente infondata: la decisione del Tribunale del riesame, sorretta da ampia ed esauriente motivazione, è un vero e proprio atto dovuto e costituisce una riparazione tardiva e parziale per gli enormi danni morali e materiali che erano derivati dal provvedimento restrittivo... ».

Anche qui vanno sottolineati: l'accostamento ad altri fatti caratterizzati da una marcata luce negativa sui rispettivi attori; la personalizzazione della « voce » in un « caso Cariello »; la reiterazione dell'informazione,

con l'ulteriore particolare della indicazione dell'interessato, il Chiacchio, di cui si cita una scontata (e perciò poco attendibile) smentita della corruzione che lo avrebbe visto protagonista; l'affermazione (frutto di una voluta forzatura) che un giudice (pur) al di sopra di ogni sospetto sarebbe « finito sotto inchiesta ».

5.6. Il 12 novembre, sempre in cronaca, con il solito occhiello « Giustizia nella bufera », appare un articolo a firma di Gigi Di Fiore intitolato « Castelcapuano ai raggi X », in cui si parla degli ispettori « spediti » dal Ministero della Giustizia, con una nuova ricognizione di tutti gli « argomenti su cui viene chiesto qualche chiarimento »: segue l'elencazione dei casi, con l'aggiunta di altri fatti interessanti più uffici e i loro rapporti. Vi viene annoverata anche « la denuncia presentata contro il presidente della decima sezione penale del Tribunale Gianpaolo Cariello »: qui la diceria raccolta dal sostituto Mazzi e riferita al suo ufficio diviene « una denuncia » contro il dott. Cariello.

5.7. Il 14 novembre, in cronaca, col solito occhiello in evidenza « Giustizia nella bufera », vi è un articolo non firmato col titolo « Tornano gli ispettori di Martelli », con la specificazione nel sommario « Secondo round per far luce sui misteri e veleni di Castelcapuano ». Nel corpo dell'articolo si rileva che i funzionari ministeriali avrebbero dovuto far ritorno a Napoli nei giorni successivi, non essendo state sufficienti le poche ore trascorse a colloquio con il Procuratore Sbordone e l'incontro con Morello e gli altri giudici della Circondariale: « Troppe sono le « voci », i « misteri », i « veleni » che percorrono le aule e i corridoi dei palazzi di Giustizia »; si parla poi del solito episodio del sostituto procuratore donna; e l'attenzione si sposta sul dott. Cariello come segue: « e poi la vicenda del giudice Gianpaolo Cariello, presidente di una sezione del riesame, un magistrato molto stimato nel suo ambiente e che finisce sotto inchiesta della magistratura salernitana perché accusato di aver intascato 250 milioni di lire in cambio di una sentenza « favorevole » ». Seguono altre « vicende » atte a porre in cattiva luce la magistratura napoletana: nessun nuovo particolare sul fatto Cariello, ma solo l'intento di ravvivare nella memoria dei lettori il ricorso della calunnia, senza indicazione della sua origine, che da « voce » si trasforma in accusa, per la quale il magistrato sarebbe finito sotto inchiesta ad opera della magistratura salernitana, con la consueta forzatura (anche in riferimento ai pretesi compiti degli ispettori) e l'omologazione agli altri « casi » onde accrescere il peso di elementi complessivamente incidenti sul prestigio della magistratura.

5.8. Il 20 novembre infine compare un altro articolo senza firma sulla corruzione elettorale, dedicato alle inchieste « sul voto di scambio » e, particolarmente al procedimento a carico dell'on. Alfredo Vito, nei confronti del quale era stata avanzata la richiesta di autorizzazione a procedere, con ampia ospitalità per le sue dichiarazioni (tra l'altro: « ...riuscirò a dimostrare la mia assoluta estraneità rispetto alle vicende nelle quali è stato coinvolto il mio nome... esprimo l'amarezza per una vicenda alla quale sono completamente estraneo... »). A fianco, sulla sinistra un riquadro con il titolo « Un « caso » dopo l'altro » e, quindi, una premessa « Giustizia nella bufera, misteri e veleni nell'ombra di Castelcapuano, un cedimento per un magistrato », sono atte a determinare quanto meno un disorientamento e innegabile è il negativo impatto nell'opinione pubblica e nella percezione dell'interessato. Se poi si tiene conto che « il fatto » è stato inserito

in una serie di accadimenti, connotati dagli articolisti di aggettivazioni spregiative e drammatizzanti, che — indipendentemente da ogni valutazione sulla loro corrispondenza alla realtà — deponevano per un deterioro spessore morale dei magistrati e per una scarsa professionalità desunti da loro pretesi comportamenti, l'efficacia dell'aggressione portata alla reputazione del dott. Cariello, su un giornale di larga diffusione, è fuori discussione, così come è indubitabile la mortificazione del sentimento del suo valore sociale come uomo e come magistrato. Va soggiunto, per completezza (ma è « un particolare » non irrilevante), che il certificato rilasciato il 2 febbraio 1993 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno attesta che il nome di questo giudice non è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, e cioè che egli non ha mai assunto la qualità di imputato; né risulta altrimenti (e neanche la difesa dei convenuti lo assume) che dopo la trasmissione a Salerno della relazione Mazzi sia emerso un qualsiasi elemento atto a conferire una qualche parvenza di serietà all'anonima ed incontrollata voce che gli attribuiva una corruzione.

6. L'ossessiva reiterazione della « notizia » in un ridotto lasso di tempo senza il sopravvenire di alcuna novità dimostra il nessun interesse pubblico sul piano dell'informazione e, logicamente, un diverso intento: quello eloquentemente espresso negli occhielli degli articoli di dare corpo all'affermazione che per colpe e comportamenti di magistrati la Giustizia era nella bufera: una bufera che, se anche effettivamente sussistente, veniva alimentata artificiosamente utilizzando oltre ogni limite di liceità anche l'episodio della voce anonima sul dott. Cariello: la quale avrebbe dovuto essere invece considerata con estrema cautela ed esternata, nei limiti in cui alla notizia potesse attribuirsi un interesse pubblico, con responsabile parsimonia, ponendo in relazione la sua opinabile serietà con la primaria importanza del bene individuale e sociale che veniva leso o messo in pericolo. E allora non vi è dubbio che la condotta posta in essere integri il reato di diffamazione a mezzo stampa previsto e punito dall'art. 57 cod. pen. e che del tutto fuori luogo appaia il richiamo all'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca di cui all'art. 51 cod. pen. in relazione all'art. 21 della Costituzione.

7. In forza dell'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) dell'obbligo di risarcire il danno scaturente dal reato rispondono, in solido con gli autori, l'editore, e quindi l'Edi.me S.p.A., nonché il direttore del quotidiano dott. Pasquale Nonno, quest'ultimo a norma dell'art. 57 cod. pen., per avere omesso di esercitare il controllo a lui demandato sul contenuto del giornale per impedire la commissione del reato, massimamente con riferimento agli articoli non firmati.

La responsabilità degli altri convenuti, Vittorio Del Tufo, Marisa La Penna e Gigi Di Fiore, scaturisce dal comportamento singolarmente tenuto nella elaborazione di ciascun articolo, ma anche dal concorso nella determinazione del danno conseguente alla diffamazione continuata, cui essi hanno dato il loro consapevole contributo causale, partecipandovi attivamente e con divisione dei compiti, nell'ambito di un unico disegno realizzato con la pubblicazione di scritti dal contenuto teleologicamente collegato: sono quindi responsabili in solido a norma dell'art. 2055 cod. civ.

8.1. Deve ora passarsi alla determinazione dei danni. In proposito l'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 statuisce: « nel caso di diffamazione col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risar-

cimento del danno ai sensi dell'art. 185 cod. pen., una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato ». L'art. 185 cod. pen. stabilisce dal suo canto che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per lui.

Tali disposizioni sono indubbiamente applicabili alla fattispecie, a nulla rilevando che l'azione penale per i reati commessi (art. 596 per gli autori degli articoli e 57 cod. pen. per il direttore, con l'aggravante di cui all'art. 13 della legge n. 47/1948 per l'attribuzione di un fatto determinato) non sia stata esercitata per difetto di querela, giacché il fatto-reato viene in considerazione ontologicamente, a prescindere dal difetto di una condizione di procedibilità (cfr. Cass. 14 maggio 1977, n. 1947; 1° marzo 1976, n. 673; 6 ottobre 1972, n. 2904; 11 maggio 1962, n. 954).

8.2. Non sono stati provati danni patrimoniali onde la misura del risarcimento deve prescindere. Degli altri danni deve provvedersi ad una liquidazione equitativa, alla stregua dell'art. 1226 cod. civ., essendo impossibile provarne l'esatto ammontare giacché la lesione attiene a beni etici (l'onore, la dignità e la reputazione personali) che non sono suscettibili essere convertiti in valori monetari e che pure per legge (v. l'art. 11 sopra riportato) impongono una riparazione anche (e principalmente) con la corresponsione di una somma di danaro.

Per pervenire alla concreta quantificazione, il Tribunale, utilizzando i criteri comunemente accettati, considera particolarmente i seguenti elementi: a) la non veridicità del fatto disonorevole, di cui — da parte di qualificati cronisti giudiziari — si è accreditata la reale possibilità di accadimento senza un minimo di indizio di una qualche attendibilità; b) la natura del fatto infamante e il suo strumentale e sistematico sfruttamento per un fine politico; c) la pluralità dei partecipanti al fatto lesivo che hanno contribuito a realizzarlo nel quadro di un preciso disegno; d) la reiterazione dell'offesa alla reputazione; e) la delicatezza del ruolo rivestito dal danneggiato, colpito, oltre che nella sua personale dignità, nelle sue specifiche e delicate funzioni professionali; f) le ripercussioni inevitabili nelle relazioni sociali, specie nel corso della vivace campagna di stampa, quanto meno per il disonorevole sospetto continuamente alimentato; g) la menomazione conseguente sul piano psicologico; h) la diffusione del giornale, specialmente nell'area urbana in cui operava il magistrato, nella quale il quotidiano è notoriamente quello più acquistato.

Questi elementi inducono il Tribunale a quantificare nella cifra di 300 milioni la somma adeguata per un'equa e non meramente simbolica riparazione, con un'effettiva proporzione alla gravità del fatto in tutte le componenti innanzi indicate.

Il danno è determinato all'attualità e tiene conto del (limitato) effetto riparatore che potrà avere la pubblicazione dell'estratto della presente sentenza, che viene disposta ex art. 120 cod. proc. civ.: essa dovrà avvenire nelle pagine dedicate alla cronaca di Napoli, con la stessa evidenza degli articoli lesivi, sui quotidiani « il Mattino » e « La Repubblica », per una sola volta e in giorno feriale.

Non si liquida un ulteriore danno da ritardo nel pagamento dell'importo liquidato, mancando prove in tal senso, mentre saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1282 cod. civ. sulla somma così determinata, a se-

guito della conversione in debito di valuta (sull'uno e sull'altro punto cfr. Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712).

9. La provvisoria esecutorietà della sentenza va ordinata limitatamente al capo concernente la pubblicazione della sentenza, allo scopo di conferire una maggiore efficacia alla misura riparatoria disposta, efficacia che verrebbe a diminuire ulteriormente con il passare del tempo. Non ricorrono i presupposti per la concessione della stessa clausola per le pronunzie di carattere patrimoniale (art. 282 cod. proc. civ.).

10. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.).

P.Q.M. — Il Tribunale di Napoli così provvede:

a) dichiara che gli articoli pubblicati su « Il Mattino » nel periodo 3-20 novembre 1992, nelle parti che si riferiscono al giudice dott. Gian Paolo Cariello hanno carattere diffamatorio e lesivo del suo onore e della sua reputazione;

b) condanna in solido il direttore responsabile dell'epoca del quotidiano « Il Mattino » dott. Pasquale Nonno, l'editrice Edi.me S.p.A. e i giornalisti Vittorio Del Tufo, Marisa La Penna e Gigi Di Fiore al risarcimento del danno in favore del dott. Cariello, liquidandolo in L. 300 milioni;

c) dispone che l'intestazione e il dispositivo della presente sentenza siano pubblicati nelle pagine destinate alla cronaca di Napoli sui quotidiani « Il Mattino » e « La Repubblica » con la stessa evidenza degli articoli lesivi, per una sola volta e in giorno feriale, a spese dei soccombenti;

d) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'attore, liquidandole in complessive L. 8.616.800 (di cui L. 613.000 per esborsi, L. 1.276.000 per diritti, L. 6.000.000 per onorari e L. 727.800 per spese generali), oltre IVA e CAP;

e) dichiara provvisoriamente esecutiva la sentenza limitatamente al capo c).